

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3189

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1992, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

(V. Stampato Camera n. 4367)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati BUFFONI, NOCI, CRISTONI e ORCIARI (1290); FUMAGALLI CARULLI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BINETTI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BORRUSO, BUONOCORE, CACCIA, CARELLI, CARRUS, CASATI, CASTAGNETTI Pierluigi, CIOCCI Carlo Alberto, COLONI, COSTA Silvia, CRISTOFORI, CURSI, D'ANGELO, DAL CASTELLO, FARAGUTI, FERRARI Bruno, FRONZA CREPAZ, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, LECCISI, LUCCHESI, LUSETTI, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, ORSENIGO, ORSINI Bruno, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, RUSSO Raffaele, RUSSO Vincenzo, SANGALLI, SILVESTRI, TANCREDI, TEALDI, TORCHIO, VISCARDI, ZANIBONI e ZUECH (1602); DE JULIO, BASSANINI, BECCHI, DIAZ, GRAMAGLIA, GUERZONI, RIZZO e VISCO (5501)

(V. Stampati Camera nn. 1290, 1602 e 5501)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 gennaio 1992

Norme per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) « programma per elaboratore », un programma in qualsiasi forma, ivi compresi quelli incorporati nell'*hardware*, nonché il materiale preparatorio di natura tale da consentire la realizzazione di un programma;

b) « interoperabilità », la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate;

c) « interfaccia », la parte del programma che assicura l'interconnessione e l'interazione fra gli elementi del *software* e dell'*hardware*.

Art. 2.

(Opere protette).

1. Per quanto non direttamente stabilito dalla presente legge, i programmi per elaboratore sono tutelati dal diritto d'autore in base alle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399. La tutela si riferisce a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore, se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore, ad esclusione delle idee e dei principi che sono alla base degli elementi del programma stesso ovvero alla base delle sue interfacce. Si applicano

altresì ai programmi per elaboratore le disposizioni relative ai brevetti per invenzioni e modelli industriali, ai marchi, alle topografie dei prodotti a semiconduttore, alla concorrenza sleale e al segreto industriale.

Art. 3.

(Creazione del programma da parte del lavoratore dipendente).

1. Salvo diverso accordo, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nello svolgimento delle sue mansioni o su istruzioni del datore di lavoro, quest'ultimo è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma stesso.

Art. 4.

(Attività riservate).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, le seguenti attività possono essere compiute soltanto dal titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore ovvero dietro autorizzazione di questi:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma e le operazioni che comunque comportano una riproduzione del programma medesimo;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, fatti salvi i diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore, compresa la locazione del programma stesso.

Art. 5.

*(Durata dei diritti
di utilizzazione economica).*

1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore si computa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la morte dell'autore oppure, nei casi di opera anonima, pseudonima o di cui è considerata autrice una persona giuridica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il programma è stato per la prima volta legittimamente messo a disposizione del pubblico.

Art. 6.

*(Estinzione dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica).*

1. La prima vendita di una copia di un programma per elaboratore in uno Stato appartenente alla Comunità economica europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso estingue il diritto di esclusiva distribuzione della copia stessa all'interno della Comunità.

2. È fatto salvo, dopo la vendita di cui al comma 1, il potere del titolare di autorizzare la ulteriore locazione del programma per elaboratore o di una copia dello stesso.

Art. 7.

(Utilizzazioni libere).

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, allorchè tali attività, compiute da chi legittimamente detiene il programma, siano necessarie per l'uso del medesimo conformemente alla sua destinazione ovvero per la correzione di errori.

2. Non può essere vietato per contratto, a chi ha il diritto di usare un programma per

elaboratore o una copia di esso, di effettuare una copia di riserva, qualora quest'ultima sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia di un programma per elaboratore, allorchè legittimamente effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma medesimo, può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso. È nullo ogni patto contrario.

Art. 8.

(Trasformazione della forma della codifica).

1. Non è richiesta l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore per le operazioni di riproduzione della codifica e traduzione della sua forma di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, qualora tali operazioni siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, a condizione che:

a) le predette operazioni siano eseguite da chi ha il diritto di usare una copia del programma oppure, per conto di questi, da persona autorizzata;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano state rese disponibili, precedentemente e prontamente, ai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) le predette operazioni siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità;

d) le predette operazioni non siano in conflitto con il normale sfruttamento del programma, nè siano tali da arrecare irragionevole pregiudizio al titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, giusta quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Berna per la protezione

delle opere letterarie ed artistiche, resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399.

2. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, nè possono essere comunicate a terzi, se non quando ciò sia necessario per conseguire la predetta interoperabilità.

3. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva o per ogni altra attività in violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica.

4. Sono nulli gli accordi contrattuali conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

*(Registro pubblico speciale
per i programmi per elaboratore).*

1. La Società italiana degli autori ed editori cura la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore in conformità all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. In tale registro vengono indicati il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data in cui il programma è stato per la prima volta legittimamente messo a disposizione del pubblico.

2. Il registro di cui al comma 1 può essere tenuto utilizzando mezzi e strumenti informatici.

3. Il deposito del programma per elaboratore in conformità all'articolo 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è facoltativo e la relativa spesa è a carico del depositante.

4. Dell'avvenuto deposito del programma per elaboratore è fatta menzione nel registro di cui al comma 1.

Art. 10.

(Sanzioni penali).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000 chiunque:

a) duplica, senza autorizzazione, un programma per elaboratore, al fine di metterlo in circolazione copie in qualsiasi forma;

b) introduce nel territorio dello Stato copie di un programma per elaboratore di provenienza illecita, al fine di metterle in circolazione;

c) mette in circolazione ovvero detiene, al fine di metterle in circolazione, copie, in qualsiasi forma, di un programma per elaboratore di provenienza illecita;

d) mette in circolazione ovvero detiene, al fine di metterlo in circolazione, qualsiasi mezzo inteso esclusivamente a rimuovere o ad eludere dispositivi tecnici di protezione applicati a programmi per elaboratore.

2. Il dispositivo della sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1 è pubblicato, a spese del condannato, su almeno un quotidiano e un periodico specializzato.

Art. 11.

*(Riproduzione abusiva
di composizione grafica).*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Se il fatto consiste nell'abusiva riproduzione, con qualsiasi procedimento, della composizione grafica dell'opera altrui, ivi compresa la scansione elettronica dell'immagine, al fine di porre in commercio le riproduzioni nel territorio dello Stato, ovve-

ro nella messa in commercio delle riproduzioni da parte di chi ne conosce la provenienza illecita, la pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

Art. 12.

(Norme generali, transitorie e finali).

1. Fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 9, la presente legge si applica anche ai programmi per elaboratore creati prima della data della sua entrata in vigore, senza pregiudizio per gli atti perfezionati e per i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento per disciplinarne l'esecuzione, a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono approvate le modificazioni dello Statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni.